



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°161 del 7 Maggio 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 3 Maggio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 70 della società A.S.D. AMATORI LE CASTELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 36 CZ dell' 11 Aprile 2024 (omologazione risultato della gara *Academy Girifalco – Amatori Le Castella* valevole per il campionato di Seconda Categoria del 24.3.2024 con il punteggio di 2 – 1).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti alla presenza dal Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

sentito il tesserato della Academy Girifalco, sig. Nobile Salvatore;

OSSERVA

a) La Società reclamante sostiene che alla ripresa del gioco dopo la prima frazione della gara del 24.3.2024, la Società ASD Academy Girifalco, nell'operare una sostituzione, abbia schierato il calciatore Kevin Fodero (che non avrebbe potuto prendere parte alla gara, perché tesserato con la Società Paradiso Collegno) con l'identità del calciatore Nobile Salvatore, regolarmente in distinta con il n. 77.

b) A supporto dello scambio di persona, produce le fotografie dei due calciatori, nonché una serie di immagini riprese durante la gara.

Chiede, inoltre, precedersi a prova testimoniale, indicando i testi da sentire.

c) Lamenta la reclamante che, il primo giudice, ha erroneamente dichiarato inammissibile la prova visiva e non ha ammesso la prova testimoniale.

d) La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuto di dover svolgere approfondimenti istruttori ha convocato:

- il direttore di gara, sentito prima da remoto e, successivamente, in presenza, il quale ha dichiarato di essere certo che i calciatori che hanno disputato la gara fossero quelli identificati prima della gara, e che non abbiano preso parte alla gara soggetti non tesserati per la Società A.S.D. Academy Girifalco;

- il tesserato Nobile Salvatore, il quale ha dichiarato di aver preso parte alla gara avendo sostituito un compagno, senza ricordare né chi abbia sostituito, né il minuto del secondo tempo in cui ha fatto ingresso sul terreno di gioco. Lo stesso tesserato Nobile Salvatore, visionate le fotografie che - secondo la reclamante - raffigurerebbero il calciatore Kevin Fodero, ha riconosciuto se medesimo nelle immagini riprese durante la gara.
Tanto premesso, la Corte;

RITENUTO

che, malgrado gli approfondimenti istruttori condotti, non è emerso che la Società A.S.D. Academy Girifalco abbia utilizzato un soggetto non tesserato (Fodero Kevin) al posto del sig. Nobile Salvatore, essendo stati acquisiti elementi di segno contrario (dichiarazione dell'arbitro; dichiarazioni del sig. Nobile), né potendo possedere valenza dirimente le sole fotografie in atti, di non verificata provenienza e, comunque, di non chiara lettura.
Non sussistono, dunque, sufficienti elementi per ritenere il ricorso fondato.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale;
dispone, infine, incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

^^

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 Maggio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 76 della società A.S.D. SERSALESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 38 CZ del 24 aprile 2024 (squalifica per TRE gare effettive del calciatore FRATTO Diego).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Sersalese impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro - con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 38 CZ del 24 aprile 2024 - ha squalificato il calciatore Diego Fratto per tre gare effettive.

In via preliminare va significato che la Società reclamante ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 24.4.24 alle ore 20:39 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 27.4.24 alle ore 10:47.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 156/A del 2.2.24 - recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo vada presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo vada depositato nella segreteria della Corte Sportiva d'Appello Territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

Trovandosi, il Campionato di Seconda Categoria, in vigenza di tale regolamento, l'A.S.D. Sersalese non ha adempiuto alla statuizione sopra riportata in ordine al deposito del reclamo (tenuto anche conto della scadenza in giorno festivo, 25 aprile, del termine per proporre reclamo) per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi